SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 1° APRILE 1971 [1]

Dietrich Rabe
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 76-69

Nella causa 76-69

DIETRICH RABE dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tervueren, 13, Albertlaan, con l'avv. Philippe Waquet, patrocinante dinanzi al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione francesi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34/B/IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del concorso interno n. COM/75, e della conseguente nomina del sig. Peters,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi, presidente di Sezione; P. Pescatore e H. Kutscher (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: francese.

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

I fatti che sono all'origine della presente controversia si possono riassumere come segue:

1) Il ricorrente, nominato in ruolo nel 1964 con inquadramento al grado A 4, era dapprima a capo del servizio «Strutture e norme di mercato» presso la Direzione generale «Acciaio» dell'ex Alta Autorità della CECA. Nel 1966, veniva nominato capogabinetto ad interim di un membro dell'Alta Autorità; nel 1967, capodivisione ad interim; nel 1968, veniva assegnato ad un posto della Direzione generale «Ricerca generale e tecnologia».

2) Nel giugno 1968, la convenuta pubblicava l'avviso di posto vacante COM/75, relativo al posto di grado A 3 — di capo della Divisione III-B-3 («Norme di mercato — Relazioni di verifica»), dipendente dalla Direzione generale «Affari industriali», Direzione «Acciaio». L'avviso in parola conteneva le seguenti indicazioni:

«Natura delle funzioni: Capodivisione dirigere un'unità amministrativa incaricata
- — dell'applicazione delle norme stabilite dal trattato CECA e dai regolamenti d'attuazione in materia di pubblicità dei prezzi e di non discriminazione;
- — dell'utilizzazione delle relazioni sui controlli effettuati presso le imprese siderurgiche;
- — dell'elaborazione di studi sull'andamento dei prezzi dei prodotti CECA.

Requisiti:
- — diploma di laurea o esperienza professionale equivalente;
- — buona preparazione in materia di analisi economica;
- — capacità di dirigere un'unità amministrativa e di presiedere riunioni di esperti».

In un secondo momento, la convenuta decideva di coprire il suddetto posto vacante mediante un concorso interno per titoli. Il bando di concorso, che portava anch'esso il numero COM/75,
- — precisava che le domande presentate in base all'avviso di posto vacante sarebbero state considerate come domande di ammissione al concorso;
- — definiva come segue i «requisiti»:
  - «— diploma di laurea o esperienza professionale equivalente;
  - — conoscenza approfondita dei trattati e della struttura del mercato dell'acciaio;
  - — buona preparazione in materia di analisi economica;
  - — provata esperienza di lavori di gruppo;
  - — provata esperienza amministrativa e capacità di direzione».

Avendo vari dipendenti, fra cui il ricorrente, presentato la propria candidatura, la Commissione giudicatrice decideva di porre al primo posto, nell'elenco degli idonei, il sig. Peters. Di conseguenza, il 30 aprile 1969, la Commissione decideva di nominare quest'ultimo al posto litigioso. Il ricorrente veniva informato con lettera 15 settembre 1969 del fatto che la sua candidatura aveva avuto esito negativo.

II — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente. Con ordinanza 6 maggio 1970, la Corte (Seconda Sezione) ha invitato la convenuta a produrre diversi documenti; la convenuta ha ottemperato all'invito.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Essa ha tuttavia invitato la convenuta a rispondere per iscritto alle seguenti domande:

1. Perché il sig. Toffanin, membro della Commissione giudicatrice, ha mantenuto la riserva relativa al contenuto del fascicolo personale del ricorrente, mentre le parti sembrano concordare sul fatto che il documento la cui mancanza era stata rilevata dal sig. Toffanin (il diploma di studi commerciali del ricorrente) era stato immediatamente trasmesso alla commissione giudicatrice?
2. Quali sono i motivi che, nella fattispecie, hanno indotto la Commissione a non limitarsi alla fase «promozione/tramutamento» (art. 29, n. 1, lett. a) dello statuto), ma a bandire invece un concorso interno?

La convenuta ha ottemperato a quest'invito.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 21 gennaio 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 4 marzo 1971.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«dichiarare nulla la nomina del sig. Peters, come pure il concorso interno n. COM/75, ivi compreso il bando di concorso;

porre le spese a carico della controparte».

La convenuta conclude che il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

Nell'atto introduttivo, il ricorrente espone quanto segue:

1) La commissione giudicatrice del concorso ha deliberato in modo irregolare, poiché uno dei suoi membri, il sig. Desbois, non era presente alla riunione in cui veniva deciso di proporre alla Commissione la nomina del sig. Peters. Poiché non risulta quale sia stata la maggioranza, non si può escludere che la Commissione sarebbe giunta a risultati diversi qualora il sig. Desbois avesse partecipato alla riunione.

2) Il procedimento seguito per il concorso è viziato da sviamento di potere o di procedura: dal complesso dei fatti di cui è causa appare chiaramente che detto procedimento è stato adottato unicamente allo scopo di nominare il sig. Peters al posto litigioso, per ricompensarlo dei servizi resi ai gabinetti dei commissari:

— contrariamente al ricorrente, il sig. Peters non ha alcuna preparazione nel campo dell'acciaio;
— sostituendo l'espressione «capacità di dirigere un'unità amministrativa e di presiedere riunioni di esperti» (avviso di posto vacante) con la formula «provata esperienza di lavori di gruppo; provata esperienza amministrativa e capacità di direzione» (bando di concorso), la convenuta ha attenuato le condizioni poste in un primo momento, il che si spiega soltanto con la volontà di garantire la nomina al sig. Peters, che non possiede l'esperienza né la capacità necessarie per la direzione di un servizio.

Nel controricorso, la convenuta fa valere quanto segue:

1) La presenza del sig. Desbois non avrebbe portato a una decisione diversa, in quanto egli ha fatto successivamente sapere che accettava le conclusioni della commissione giudicatrice, ed ha firmato il verbale. Risponde tanto alle esigenze giuridiche, quanto alle necessità pratiche, il fatto che i risultati di un concorso siano determinati dai membri presenti della commissione giudicatrice.

2) La censura di sviamento di potere o di procedura è infondata:

— nell'atto di candidatura, il sig. Peters ha dichiarato di essere stato incaricato, dal Commissario da cui dipendeva, e a decorrere dal 6 luglio 1967, «di seguire particolarmente, nell'ambito del suo gabinetto, tutte le questioni relative ai problemi della siderurgia»;

— i requisiti indicati nel bando di concorso non sono di livello inferiore a quelli stabiliti nell'avviso di posto vacante. Il bando di concorso ha posto, anzi, un'ulteriore condizione («conoscenza approfondita dei trattati e della struttura del mercato dell'acciaio»); per il resto, esso riprende i termini dell'avviso di posto vacante o ne riporta sostanzialmente il contenuto.

Nella replica, il ricorrente espone fra l'altro le seguenti considerazioni:

1) Non avendo partecipato alla seconda riunione della commissione giudicatrice — riunione in cui erano stati sentiti i candidati ed era stato approvato l'elenco degli idonei — il sig. Desbois non aveva il diritto di firmare il verbale. D'altra parte, nella prima riunione, alla quale il sig. Desbois aveva partecipato, il fascicolo del ricorrente era incompleto. Se, pur non essendo adeguatamente informato sul conto del ricorrente, il sig. Desbois ha dichiarato di accettare le decisioni della commissione giudicatrice, ciò costituisce un'ulteriore prova del fatto che la scelta del sig. Peters era già scontata.

Per quest'ultimo motivo, si potrebbe «effettivamente temere» che la commissione giudicatrice sarebbe giunta alle stesse conclusioni, anche se il sig. Desbois fosse stato presente. Ciò non toglie che, in un regolare concorso, la presenza o l'assenza di un membro della commissione giudicatrice può influire sulla decisione finale. Col deliberare in assenza del sig. Desbois, la commissione giudicatrice ha violato l'art. 25 del regolamento d'attuazione dell'art. 29 dello statuto, regolamento in cui la Commissione ha dettato precise norme circa la composizione delle commissioni di concorso.

La Commissione è stata informata solo in maniera incompleta dell'assenza del sig. Desbois, in quanto non è stata messa al corrente della circostanza ch'essa riguardava la riunione decisiva della commissione giudicatrice.

La procedura di concorso presenta anche un'altra irregolarità: nella prima riunione della commissione giudicatrice, uno dei membri di quest'ultima, il sig. Toffanin, esprimeva riserve sulla candidatura del ricorrente, per il fatto che il suo fascicolo era incompleto e, precisamente, non conteneva la copia del diploma menzionato nell'atto di candidatura. A questa omissione si era immediatamente posto rimedio; tuttavia, il sig. Toffanin manteneva espressamente le sue riserve in una dichiarazione ufficiale allegata al verbale della commissione giudicatrice. A suo avviso, la candidatura del ricorrente era irregolare, e la scelta della commissione giudicatrice era viziata da errore nella valutazione.

2) Se il concorso litigioso si fosse svolto regolarmente, la candidatura del ricorrente avrebbe avuto senz'altro esito positivo. A sostegno di quest'affermazione, il ricorrente illustra in modo dettagliato la sua carriera amministrativa e le sue capacità.

Nei rapporti informativi relativi al periodo 1° luglio 1967 — 30 giugno 1969, è stata commessa «una grave ingiustizia» a favore del sig. Peters e a danno del ricorrente: mentre il giudizio sul primo si basava sui meriti da lui acquisiti, nel giro di un mese appena (maggio 1969), nelle sue nuove funzioni di capo della Divisione III-B-3, il rapporto riguardante il ricorrente non faceva alcun cenno del modo in cui egli aveva esercitato le sue funzioni durante l'interim presso la Divisione «Strutture e norme di mercato».

Come indicato nel parere espresso dalla commissione paritetica riguardo al concorso litigioso, i membri designati dal comitato del personale avrebbero fatto notare che «i requisiti indicati nel bando non sembrano corrispondere a un posto di grado A 3». Essi si sarebbero meravigliati che, tali essendo i requisiti necessari, non fosse stato prescelto alcun candidato nella fase di cui all'art. 29, n. 1, a) dello statuto — cioè mediante tramuta-

mento o promozione, in base all'avviso di posto vacante COM/75 — e avrebbero chiesto che il bando di concorso venisse restituito alla Direzione generale interessata, trovandosi essi nell'impossibilità di emettere un valido parere.

Se, malgrado ciò, il concorso è stato bandito, la spiegazione si trova nel fatto che la nomina del sig. Peters, il quale non possedeva i requisiti per essere tramutato o promosso, era già stata decisa in anticipo.

Ciò risulta altresì dalla circostanza che il bando di concorso non fa più menzione della «capacità di presiedere riunioni di esperti»; il sig. Peters non ha infatti alcuna esperienza in materia.

Quanto al fatto che un dipendente posto a capo di una divisione dovrebbe avere al suo attivo una lunga esperienza pratica nel settore di competenza di tale unità amministrativa, poiché il sig. Peters non aveva un'esperienza del genere nel settore dell'acciaio, sia l'avviso di posto vacante che il bando di concorso rinunciavano a porre questa condizione, in altri casi espressamente formulata dalla Commissione.

La Commissione non può far valere, in proposito, quanto il sig. Peters afferma nell'atto di candidatura. Infatti, nelle cause riunite 94 e 96-63 (Raccolta X-1964, pag. 591), la Corte ha dichiarato che gli atti di candidatura sono documenti di natura soggettiva e vanno valutati con cautela. Il favore eccezionale di cui il sig. Peters godeva presso la Commissione risulta inoltre dal fatto che, in spregio all'art. 3 dello statuto del personale, la decisione di nomina adottata nei confronti del sig. Peters aveva effetto dal 1° luglio 1968, mentre egli entrava in servizio solo nel maggio 1969. Per di più, in violazione dell'art. 32 dello statuto, gli veniva attribuito il 2° scatto nel suo nuovo grado, con riporto di anzianità al 1° agosto 1967.

Nell'organico della Commissione per il 1969 il sig. Peters figurava come dipendente di grado A 3, assegnato alla Direzione generale trasporti, Direzione B, Divisione 2. D'altro canto, dal rapporto informativo e dall'atto di candidatura del sig. Peters risulta che quest'ultimo è stato occupato, fino al 20 maggio 1969, presso il gabinetto di un membro della Commissione. Infine, in una tabella allegata ad una «nota per i sigg. membri della Commissione» a firma del segretario generale di quest'ultima e datata 28 maggio 1968, l'interessato figurava come appartenente alla suddetta Divisione, col grado A 5 effettivamente spettantegli, e non tra i dipendenti assegnati al gabinetto del commissario. La convenuta dovrebbe spiegare queste contraddizioni.

Infine, «in quanto occorra», il ricorrente chiede che vengano sentiti come testimoni 19 dipendenti, che erano anch'essi candidati al posto dichiarato vacante con l'avviso COM/75. Costoro potrebbero illuminare la Corte circa le condizioni in cui si è svolto il concorso, e dovrebbero rispondere alla seguente domanda: «Le era noto in precedenza che il sig. John Peters sarebbe stato prescelto per occupare il posto in questione?»

Nella controreplica, la convenuta oppone fra l'altro quanto segue:

1) Il fatto che il sig. Desbois abbia firmato il verbale della commissione giudicatrice «costituisce certo un errore», ma lo stesso sig. Desbois era «convinto delle eccellenti qualità del sig. Peters». Dal verbale della 76ª riunione della Commissione risulta che questa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, era esattamente informata della portata dell'assenza del sig. Desbois.

Le riserve espresse dal sig. Toffanin e l'iniziale mancanza del documento da lui constatata non hanno avuto alcuna conseguenza, in quanto la commissione giudicatrice ha accettato la candidatura del ricorrente, e questo è stato classificato fra gli idonei. Del resto, il documento di cui trattasi non avrebbe dato al ricorrente alcun vantaggio sul sig. Peters.

2) Il rapporto informativo sul sig. Peters è stato firmato sia da un membro della Commissione, sia dal vicedirettore generale per gli affari industriali; esso conteneva inoltre la seguente nota: «Il sig. Peters fa parte della Direzione generale III dal maggio 1969».

Quanto al rapporto informativo sul ricorrente, vi è indicato che quest'ultimo ha coperto l'interim di cui egli parla.
Le modifiche contenute nel bando di concorso rispetto all'avviso di posto vacante miravano semplicemente ad adeguare il testo a quello dei bandi relativi agli altri posti di grado A 3.
La Commissione non ha mai richiesto sistematicamente che i candidati ad un posto vacante posseggano una lunga esperienza nel relativo settore. Al contrario, potrebbe essere utile non accentrare i criteri di selezione sulle nozioni già acquisite, e attribuire invece maggiore importanza alle facoltà di adattamento.
Nell'indicare di essersi occupato particolarmente di problemi della siderurgia, il sig. Peters ha detto la verità, visto che aveva partecipato al gruppo di lavoro Affari industriali, composto di vari membri della Commissione, gruppo in cui venivano trattati i problemi dell'acciaio e in cui il sig. Peters aveva sostiuito uno dei suddetti membri durante la sua assenza.
Al momento della nomina, il sig. Peters aveva conservato l'anzianità maturata nel posto di grado A 3 di vice capogabinetto, da lui temporaneamente occupato. Questo punto, del resto, è estraneo alla controversia.
Fino alla sua nomina al posto litigioso, il sig. Peters si è trovato «in una situazione particolare». Nell'ambito della riorganizzazione dei servizi, nel 1968, la Commissione lo aveva assegnato ad un posto di ruolo, di grado A 5, presso la Direzione generale trasporti; tuttavia l'interessato si trovava ad essere inquadrato temporaneamente al grado A 3, come vice capogabinetto. Il fatto che nell'organico del febbraio 1968 il sig. Peters risulti inquadrato temporaneamente al grado A 3 presso la Direzione generale trasporti «è dovuto evidentemente a un errore dell'amministrazione».
Nella risposta scritta alle domande rivoltele dalla Corte, la convenuta, osserva che il sig. Toffanin, al momento dell'esame del fascicolo personale del ricorrente, da lui effettuato in occasione dell'ultima riunione della commissione giudicatrice, aveva rilevato la mancanza del diploma dell'interessato. Perciò egli aveva mantenuto la sua riserva all'atto della firma del verbale.
Quanto alla ragione per cui era stato bandito un concorso interno, la convenuta rimanda al verbale della 46ª riunione della Commissione, dei giorni 22, 24 e 25 luglio 1968, verbale di cui è stato prodotto un estratto. Questo testo andrebbe inteso nel senso che la Commissione, previo scrutinio per merito comparativo di tutti i candidati, aveva ritenuto che nessuna delle persone le quali avevano fino a quel momento presentato la propria candidatura possedesse capacità e meriti tali da rendere possibile la copertura del posto vacante mediante promozione o tramutamento.
Il ricorrente oppone, per quanto riguarda le riserve del sig. Toffanin, che la circostanza per cui la commissione giudicatrice ha adottato la sua decisione in base ad un fascicolo incompleto costituisce un'irregolarità procedurale tanto più grave in quanto si trattava di un concorso per titoli. Egli osserva, d'altra parte, che le lacune del fascicolo non possono essere imputate a lui.
Per quanto riguarda la decisione della Commissione di passare alla fase del concorso interno, la convenuta non ha risposto, in realtà, alla domanda della Corte. Il verbale summenzionato non parla delle effettive ragioni di tale decisione. L'attuale atteggiamento della convenuta equivale quindi, da parte sua, ad ammettere lo sviamento di potere sostenuto dal ricorrente.
La *convenuta* replica che la mancanza di taluni documenti nel fascicolo del ricorrente non ha avuto alcuna influenza sulla decisione impugnata, poiché i titoli veramente indispensabili erano a disposizione dei membri della commissione giudicatrice, e poiché, del resto, il ricorrente è stato classificato secondo nell'elenco degli idonei, sulla qual cosa lo stesso sig. Toffanin si era dichiarato d'accordo.
Quanto alla decisione di bandire un con-

corso interno, essa rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte e nello stesso interesse dei dipendenti, non è tenuta a svelare i motivi del suo comportamento.

In diritto

1 Il ricorso mira all'annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 1969 con cui al Peters è stato assegnato il posto di capo della Divisione III-B-3 di cui al bando di concorso interno COM/75, nonché all'annullamento del concorso stesso, ivi compreso il bando di concorso.

2 1) Il ricorrente sostiene che detta decisione è illegittima, in quanto un membro della commissione esaminatrice, il sig. Toffanin, ha aggiunto alla relazione finale della commissione esaminatrice osservazioni in cui faceva presente che, contrariamente al parere espresso dalla maggioranza dei membri, nell'elenco degli idonei avrebbero dovuto essere classificati al secondo posto, ex aequo con il ricorrente, due altri candidati, ed inoltre teneva ferma la riserva relativa al contenuto del fascicolo personale del ricorrente.

3/4 Il 10 marzo 1969 l'amministrazione invitava il ricorrente a completare la sua domanda inviando il diploma di studi commerciali che egli affermava di aver conseguito, nonché altri attestati rilasciati dai precedenti datori di lavoro. Dalle osservazioni presentate dalle parti risulta che, benché il ricorrente abbia girato la richiesta all'amministrazione il 18 marzo 1969, quest'ultima non ha trasmesso alla commissione esaminatrice i documenti di cui trattasi, cosicché la commissione non ne disponeva né durante la prima riunione del 19 marzo 1969, né durante la seconda e ultima riunione del 28 marzo 1969, nella quale è stato elaborato l'elenco degli idonei di cui all'art. 30 dello statuto del personale.

5/6 Il bando di concorso COM/75 stabiliva che il concorso doveva svolgersi prevalentemente per titoli ed i candidati dovevano dimostrare di possedere una preparazione universitaria comprovata da un diploma oppure un'esperienza professionale di livello equivalente. Quindi la produzione di diplomi e certifi-

cati come quello di cui trattasi poteva avere rilevanza essenziale per l'elaborazione dell'elenco degli idonei e per la nomina del candidato prescelto.

7/8 La giuria non ha potuto prendere visione di questi documenti non già per fatto del ricorrente, ma per fatto dell'amministrazione; la mancata produzione dei documenti costituisce un vizio di procedura che legittima il ricorrente ad impugnare il provvedimento.

9 2) Il ricorrente denuncia inoltre un'ulteriore irregolarità delle operazioni di concorso; è infatti incontestato che un altro membro della commissione esaminatrice, il sig. Desbois, nonostante fosse assente dalla riunione del 28 marzo 1969, ha firmato il processo verbale e ha dichiarato di approvare l'operato della commissione stessa.

10/11 In questa riunione i membri della commissione esaminatrice dovevano rendersi conto personalmente delle attitudini e della personalità dei singoli candidati grazie ad un colloquio che doveva mettere in luce i rispettivi precedenti professionali. Il Desbois, approvando l'operato della commissione, ha dato l'impressione di poter giudicare i concorrenti con gli stessi mezzi di cui disponevano gli altri membri della commissione, mentre in effetti egli non ha presenziato ai colloqui che, nelle intenzioni della commissione, avrebbero dovuto avere importanza essenziale ai fini della valutazione dei candidati. Questo fatto inficia del pari d'illegittimità le operazioni del concorso di cui è causa.

12/13 Non si può escludere che, se non fossero state commesse le irregolarità testé rilevate, la commissione esaminatrice e l'autorità che ha il potere di nomina avrebbero deciso in modo diverso. Le operazioni del concorso interno COM/75 e la decisione con cui è stato nominato il Peters al posto litigioso vanno quindi annullate per violazione di forme essenziali, senza che sia necessario esaminare i restanti mezzi dedotti dal ricorrente.

Sulle spese

14/15 A norma dell'art. 69, par. 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 69,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Sono annullate le operazioni del concorso interno COM/75 e la decisione della Commissione 30 aprile 1969 con cui il Peters è stato nominato capo della Divisione III-B-3.**

2° **La convenuta sopporterà le spese del giudizio.**

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 1° aprile 1971.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

A. Trabucchi